



COMUNE DI MONTEGRANARO

Provincia di Fermo

Piazza Mazzini – 63812 – Montegranaro (FM)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Efficacia della definizione agevolata

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 10 – Regolarizzazione omessi versamenti rateali

Articolo 11 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata del **canone unico patrimoniale** e delle **entrate tributarie**, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti inerenti le entrate tributarie locali e dal canone unico patrimoniale, come indicati in precedenza, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di imposta e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.**

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;

b) un accertamento definitivo divenuto esecutivo, anche se non ancora avviato alla riscossione coattiva, entro il 31 dicembre 2024;

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo; la definizione si riferisce, altresì, ai crediti da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Comune di Montegranaro, o la ditta affidataria della gestione del tributo o canone patrimoniale per suo conto, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2026 comunica l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata in esame, il debitore presenta al Comune di Montegranaro o all'Agente della riscossione o altro soggetto affidatario, a cui il Comune di Montegranaro ha affidato la gestione della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie o del canone unico patrimoniale, mediante ingiunzione fiscale o avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, apposita istanza entro il termine predetto del **30 settembre 2026**.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune di Montegranaro, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale,

luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) ed i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione o avviso di accertamento esecutivo, oggetto dell'istanza.

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate (sulla base di quanto indicato in seguito) con cui intende effettuare il pagamento.

4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare formalmente al giudizio ed a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile o soggetto Concessionario dell'entrata richiesta mediante ingiunzione o avviso di accertamento esecutivo.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune di Montegranaro, l'agente della riscossione o il Concessionario comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro quaranta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune di Montegranaro o dall'agente/concessionario della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

3. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune di Montegranaro o l'Agente della riscossione o altro soggetto affidatario, comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro i termini previsti al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.

4. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 5 – Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata, entro il 31 dicembre 2026, o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune di Montegranaro o dall'Agente della riscossione o altro soggetto affidatario.

2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante sistema di pagamento indicato dal Comune di Montegranaro e/o agente/concessionario della riscossione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Montegranaro o dallo stesso Agente/Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi in precedenza indicati.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. Le somme dovute, derivanti dalla sommatoria complessiva del debito dovuto per ogni singolo provvedimento di ingiunzione o avviso di accertamento esecutivo oggetto di definizione, possono essere suddivise, in seguito ad apposita istanza del contribuente, con le seguenti rate:

- per importi inferiori ad € 5.000,99: pagamento del 10% dell'importo dovuto entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata e successivamente, per la somma residua, in massimo n. 24 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese successivo al pagamento dell'acconto;

- per importi compresi tra € 5.001,00 ed € 10.000,99: pagamento del 10% dell'importo dovuto entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata e successivamente, per la somma residua, in massimo n. 36 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese successivo al pagamento dell'acconto;

- per importi compresi tra € 10.001,00 ed € 50.000,99: pagamento del 10% dell'importo dovuto entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata e successivamente, per la somma residua, in massimo n. 48 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese successivo al pagamento dell'acconto;

- per importi oltre € 50.001,00: pagamento del 10% dell'importo dovuto entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata e successivamente, per la somma residua, in massimo n. 60 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese successivo al pagamento dell'acconto.

4. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano ed aggiungono al debito gli interessi al tasso del 2,00% annuo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Nel caso di cui al comma precedente, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

2. Il Comune di Montegranaro, l'Agente o il Concessionario della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.

3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 – Regolarizzazione omessi versamenti rateali

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni (con pagamenti parziali), è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ovvero con le stesse modalità previste al precedente art. 6, ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme ancora da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Montegranaro.